



# COMUNE DI CROPALATI

Provincia di Cosenza

**COPIA**

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Nr. 27 del 29-09-2026**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE MODIFICHE AL "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALE"  
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 19.06.2026.

L'anno duemilaventisei, il giorno ventinove del mese di settembre, alle ore 18:00 nella sala delle adunanze del comune suddetto, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, in sessione ed in Prima convocazione, con la presenza dei signori:

| Componente                   | Carica      | Presente/Assente |
|------------------------------|-------------|------------------|
| Citrea Domenico              | Sindaco     | Presente         |
| Minniti Giuliana             | Consigliere | Presente         |
| Labonia Luigi                | Consigliere | Presente         |
| Falcone Fabio                | Consigliere | Presente         |
| Iozzolino Domenico           | Consigliere | Presente         |
| Pometti Piero                | Consigliere | Assente          |
| Motolo Emilio                | Consigliere | Presente         |
| Capristo Carmine Giuseppe    | Consigliere | Assente          |
| Salvati Celestino Maria Rosa | Consigliere | Presente         |
| Grillo Fabrizio              | Consigliere | Presente         |
| Salatino Domenico            | Consigliere | Presente         |

|                 |   |
|-----------------|---|
| Totale presenti | 9 |
| Totale assenti  | 2 |

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale;

Assiste il Segretario Comunale Dott. Filippo Arcuri.

Il Sindaco, Dott. Domenico Citrea - assume la presidenza e dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

## IL SINDACO-PRESIDENTE

Introduce il punto all'ordine del giorno e comunica che stasera l'Assemblea è chiamata ad approvare alcune modifiche al Regolamento comunale per la definizione agevolata delle entrate comunali sulla base della proposta predisposta dall'Area Finanziaria. Ricorda che la Legge di Bilancio 2026, la n. 199/2025, all'articolo 1, commi da 102 a 110, ha restituito ai Comuni la facoltà di disciplinare autonomamente forme di definizione agevolata delle proprie entrate, tributarie e patrimoniali, prevedendo l'esclusione o la riduzione di sanzioni e interessi per i contribuenti che pagano le somme dovute entro i termini stabiliti dall'Ente. Avvalendosi di questa facoltà, il Consiglio Comunale ha approvato il relativo Regolamento con deliberazione n. 15 del 19 giugno 2026. Si tratta di uno strumento importante per incrementare la riscossione delle entrate comunali, favorire l'adempimento spontaneo dei contribuenti e ridurre il contenzioso, pur restando una misura straordinaria e selettiva, orientata al recupero effettivo dei crediti e alla tutela degli equilibri di bilancio.

Comunica che a seguito di contatti e incontri avuti con la Società affidataria del servizio di riscossione dei tributi comunali, è emersa l'opportunità di apportare alcune modifiche al Regolamento, allo scopo di disciplinare meglio il procedimento e di fissare scadenze certe; le modifiche non alterano la disciplina sostanziale della definizione agevolata e riguardano in sintesi:

- ✓ la presentazione dell'istanza di adesione, che dovrà avvenire entro il 31 ottobre 2026 secondo le modalità e la modulistica pubblicate sul sito internet del Comune; nell'istanza il contribuente potrà indicare anche il numero di rate con cui intende pagare;
- ✓ la risposta del Comune o dell'affidatario della riscossione che entro il 30 novembre 2026 comunicherà, attraverso il portale dedicato, l'accoglimento dell'istanza con l'importo dovuto, le modalità di pagamento e il piano delle rate, oppure l'eventuale diniego, totale o parziale;
- ✓ il pagamento, che dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2026 in caso di unica soluzione, termine entro il quale andrà versata anche la prima rata in caso di pagamento rateale;
- ✓ l'allineamento al 31 ottobre 2026 anche dei termini per la definizione agevolata delle controversie e per la dichiarazione di adesione prevista dall'articolo 24, che in precedenza era fissata in 90 giorni dall'approvazione del Regolamento;
- ✓ l'eliminazione di alcune disposizioni ormai superate dalle nuove scadenze (il comma 5 dell'articolo 2 e i commi 5 e 7 dell'articolo 3) e la sostituzione dell'Allegato A con un nuovo prospetto di rateizzazione.

Fa presente che resta confermata ogni altra disposizione del Regolamento vigente. Gli adempimenti conseguenti sono demandati al Responsabile dell'Area Finanziaria, all'Ufficio tributi e all'affidatario del servizio di riscossione e la deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale dell'Ente. Fa rilevare che sulla proposta di deliberazione in esame sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 da parte del Responsabile dell'Area competente. Apre, quindi, la discussione.

Chiede la parola la consigliera **Salvati Celestino**, la quale esprime, a nome del proprio gruppo consiliare, parere favorevole in merito alle modifiche apportate al Regolamento comunale per la definizione agevolata delle entrate, accogliendo positivamente l'introduzione della rateizzazione dei pagamenti a tutela dei contribuenti. Nel preannunciare pertanto il voto favorevole del gruppo, la consigliera pone all'attenzione del Sindaco una riflessione circa l'opportunità di mantenere criteri di accesso così generali per la concessione del beneficio della dilazione. Evidenzia, al riguardo, come un'accessibilità indifferenziata alle rateizzazioni anche per i tributi pregressi non ancora versati possa sottendere profili di rischio per la tenuta

delle casse comunali nel medio e lungo periodo. Chiede pertanto se l'Amministrazione abbia debitamente ponderato i riflessi che tale impostazione potrà produrre sul bilancio dell'Ente.

Prende la parola il **Sindaco**, il quale chiarisce preliminarmente come l'Assemblea sia chiamata a deliberare sulle modifiche regolamentari avanzate dalla maggioranza a seguito del concertato confronto con la Società concessionaria dei servizi di riscossione. Precisa al riguardo che i rilievi formulati dalla consigliera Salvati Celestino esulano dal perimetro dell'ordine del giorno, afferendo alla struttura generale del testo, anziché alle variazioni in esame. Il Sindaco ribadisce che la disciplina in oggetto afferisce alla definizione agevolata delle entrate non rimosse a seguito di ingiunzioni di pagamento ed accertamenti esecutivi notificati entro il 31 dicembre 2025, la cui naturale evoluzione sarebbe rappresentata dalla riscossione coattiva.

Riferisce, inoltre, il Sindaco che l'attuale Amministrazione, al momento dell'insediamento, ha ereditato un quadro finanziario di marcata criticità, caratterizzato dal mancato invio di plurimi ruoli relativi al servizio idrico integrato. Nell'ottica di recuperare il pregresso accumulatosi negli anni, l'Ente ha proceduto nel corso dell'esercizio corrente alla notifica degli avvisi inerenti all'annualità 2024, con la previsione di recapitare entro il termine dell'anno anche i ruoli relativi al 2025. A fronte della contestuale e gravosa sovrapposizione di scadenze tributarie a carico della cittadinanza, l'Amministrazione ha inteso avvalersi della facoltà prevista dal legislatore in materia di definizione agevolata e rateizzazione, allo scopo di alleviare la pressione finanziaria sull'intera comunità nell'attuale e complesso contesto economico.

Chiede di intervenire il consigliere **Grillo** il quale segnala come in questi giorni la Società *Area Riscossione* stia notificando ad alcuni cittadini atti di accertamento comprensivi di capitale, sanzioni e accessori. Considerato che si trova in fase di avvio la procedura per l'adesione alla definizione agevolata dei tributi relativi agli anni pregressi, il consigliere suggerisce l'opportunità di disporre una sospensione temporanea dei suddetti atti ingiuntivi, al fine di consentire ai contribuenti di formalizzare le relative istanze di adesione.

Riprende la parola il **Sindaco** il quale informa il Consiglio che, all'indomani della pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione odierna, si provvederà alla diffusione di un apposito comunicato informativo per la cittadinanza. Attraverso tale avviso, i contribuenti interessati verranno invitati a presentare istanza di adesione, la cui formalizzazione determinerà contestualmente l'effetto sospensivo sulle eventuali procedure esecutive. Il Sindaco precisa altresì che, per quanto a conoscenza dell'Amministrazione, la Società concessionaria non ha trasmesso intimazioni di pagamento nel periodo compreso tra la prima adozione del Regolamento e la data odierna. Ad ogni buon conto, assicura che verranno effettuati tempestivi approfondimenti e che, ove dovessero riscontrarsi notifiche pendenti per posizioni rientranti nel perimetro dell'agevolazione, si provvederà a sollecitare la Società *Area Riscossione* per l'interruzione dei relativi avvisi.

Non intervenendo nessun altro consigliere, il Sindaco invita i presenti a votare.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Sentiti** gli interventi dei consiglieri;

**Premesso che:**

- la Legge n.199/2025 (Legge di Bilancio 2026), all'art. 1, commi da 102 a 110, ha reintrodotto per gli Enti Territoriali la facoltà di disciplinare autonomamente forme di definizione agevolata delle proprie entrate, tributarie e patrimoniali;
- tale facoltà consente di prevedere l'esclusione o la riduzione delle sanzioni e degli interessi per i contribuenti che provvedano al pagamento delle somme dovute entro i termini stabiliti dall'Ente;
- la scelta di adottare tale misura deve rispondere a criteri di economicità, efficacia e rispetto degli equilibri di bilancio, mirando prioritariamente al recupero dei crediti di difficile esigibilità;
- la definizione agevolata è qualificata espressamente come misura straordinaria e selettiva di gestione delle entrate, finalizzata al recupero effettivo del credito e alla tutela degli equilibri di bilancio. Non configura un diritto automatico del contribuente né una sanatoria generalizzata, ma uno strumento regolato e condizionato;

**Richiamata** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 19 giugno 2026, esecutiva, con la quale è stato approvato il “*Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali*”;

**Considerato che** l'istituto della definizione agevolata costituisce uno strumento di particolare rilevanza per:

- incrementare la riscossione delle entrate comunali;
- favorire l'adempimento spontaneo dei contribuenti;
- ridurre il contenzioso tributario;
- consentire una più ampia partecipazione dei contribuenti interessati;

**Dato atto che**, a seguito di contatti ed incontri con la Società affidataria del servizio di riscossione dei tributi comunali, è emersa l'opportunità di approvare alcune modifiche al Regolamento comunale al fine di meglio disciplinare il procedimento amministrativo per poter usufruire della definizione agevolata;

**Tenuto conto** che le modifiche al Regolamento che si intendono approvare non alterano la disciplina sostanziale della definizione agevolata;

#### **Richiamati:**

- la Legge n.199/2025 (Legge di Bilancio 2026), che all'art. 1, commi da 102 a 110, ha reintrodotto per gli Enti Territoriali la facoltà di disciplinare autonomamente forme di definizione agevolata delle proprie entrate, tributarie e patrimoniali;
- l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 che conferisce ai Comuni la potestà regolamentare generale per la disciplina delle proprie entrate;
- lo Statuto dei diritti del contribuente (Legge n. 212/2000), i cui principi devono essere osservati nella definizione dei regolamenti tributari locali;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Visti ed acquisiti** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, nonché l'attestazione sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa espressi dal Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'articolo 49, comma 1, e art. 147/bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione unanime favorevole resa per alzata di mano:

## D E L I B E R A

- 1) **Di approvare** le premesse quali parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) **Di modificare** il “*Regolamento comunale per la definizione agevolata delle entrate comunali*” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 19 giugno 2026 per come segue:
  - a) all’art. 2 “Oggetto delle definizione agevolata” il comma 5 viene eliminato;
  - b) all’art. 3 “Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata” vengono apportate le seguenti modifiche:
    - il comma 1 viene sostituito dal seguente: “*Il debitore che intende avvalersi delle definizione agevolata di cui al presente Regolamento dovrà presentare apposita istanza/dichiarazione entro il **31 ottobre 2026** con le modalità e in conformità alla modulistica che saranno indicate sul proprio sito internet. Nell’istanza/dichiarazione il debitore potrà indicare altresì il numero di rate con le quali intende effettuare il pagamento*”.
    - il comma 2 viene sostituito dal seguente: “*Il Comune (o l’affidatario/Concessionario della riscossione) entro il **30 novembre 2026** renderà noto attraverso il portale dedicato ai debitori che hanno presentato istanza/dichiarazione di cui al comma 1, l’ammissione alla definizione agevolata specificando l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l’importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, ovvero il diniego della definizione agevolata, totale o parziale*”;
    - al comma 3 alla lettera a) dopo la dicitura in unica soluzione le parole “*entro 30 giorni dalla comunicazione di accoglimento dell’istanza per usufruire della definizione agevolata*” vengono sostituite con le seguenti parole “*entro il **31 dicembre 2026***”;
    - la prima parte del comma 4 viene sostituita dalla seguente: “*La prima rata dovrà essere versata entro il **31 dicembre 2026***”;
    - i commi 5 e 7 vengono eliminati;
  - c) all’art. 11 “Termini e modalità di presentazione della domanda” il comma 1 viene sostituito dal seguente: “*La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all’articolo 10 dovrà essere presentata entro il **31 ottobre 2026** con le modalità e in conformità alla modulistica che saranno indicate sul proprio sito internet*”;
  - d) all’art. 24 “Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata” al comma 1 le parole “*entro 90 giorni dall’approvazione del presente regolamento*” vengono sostituite dalla seguenti “*entro il **31 ottobre 2026***”;
  - e) l’Allegato “A” – “Prospetto rateizzazione” – viene sostituito da un nuovo prospetto.
- 3) **Di confermare** ogni altra disposizione contenuta nel vigente Regolamento comunale;

- 4) **Di demandare** al Responsabile dell'Area Finanziaria, Ufficio tributi, e all'affidatario del servizio di riscossione l'adozione di tutti gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione;
- 5) **Di disporre** la pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale dell'Ente.

Con successiva votazione unanime favorevole resa per alzata di mano:

### **D E L I B E R A**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza di dare esecuzione al Regolamento modificato.

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

(Art.49 e Art. 147-bis del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e parere **Favorevole** in ordine all'attestazione della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa nella formazione dell'atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, ai fini del controllo di regolarità amministrativa

Eventuali note:

Data: 29-09-2026

Il Responsabile del Servizio

F.to Dott. Domenico Citrea

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

(Art.49 e Art. 147-bis del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e parere **Favorevole** in ordine all'attestazione della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa nella formazione dell'atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, ai fini del controllo di regolarità amministrativa

Eventuali note:

Data: 29-09-2026

Il Responsabile del Servizio

F.to Dott. Domenico Citrea

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Sindaco  
F.to Dott. Domenico Citrea

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Filippo Arcuri

---

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Della suesesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il 07-10-2026 e per 15 giorni consecutivi.<br><br>Cropalati 07-10-2026<br>Il Resp. della Pubblicazione<br>F.to Dott. Francesco Longobucco | Il sottoscritto Segretario Comunale su attestazione dell'Addetto all'Albo certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 07-10-2026 al 22-10-2026; che nessuna richiesta di controllo è pervenuta.<br><br>Il Segretario Comunale<br>F.to Dott. Filippo Arcuri |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

### DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

(Ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

#### **Divenuta esecutiva il 29-09-2026**

√ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267).

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Filippo Arcuri

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Resp. della Pubblicazione  
(Dott. Francesco Longobucco)



# COMUNE DI CROPALATI

(Provincia di Cosenza)

-----

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI**

- Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 19 giugno 2026.
- Entrato in vigore il giorno 10 luglio 2026.
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 29 settembre 2026.

|                                                                                                   |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| PARTE I - DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA .....                             | 3  |
| Articolo 1 - Oggetto del Regolamento .....                                                        | 3  |
| Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata .....                                            | 3  |
| Articolo 3 - Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.....                            | 3  |
| Articolo 4 - Effetti della definizione agevolata .....                                            | 4  |
| Articolo 5 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione .....                   | 4  |
| Articolo 6 - Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore ..... | 4  |
| Articolo 7 - Procedure cautelari ed esecutive in corso .....                                      | 4  |
| Articolo 8 - Rinuncia al contenzioso pendente .....                                               | 5  |
| PARTE II - DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI.....                                         | 5  |
| Articolo 9 - Oggetto del Regolamento .....                                                        | 5  |
| Articolo 10 - Oggetto della definizione agevolata .....                                           | 5  |
| Articolo 11 - Termini e modalità di presentazione della domanda .....                             | 5  |
| Articolo 12 - Importi dovuti .....                                                                | 6  |
| Articolo 13 - Perfezionamento della definizione .....                                             | 6  |
| Articolo 14 - Diniego della definizione.....                                                      | 7  |
| Articolo 15 - Sospensione del processo .....                                                      | 7  |
| PARTE III - CONCILIAZIONE AGEVOLATA DEI RICORSI.....                                              | 7  |
| Articolo 16 - Oggetto del Regolamento .....                                                       | 7  |
| Articolo 17 - Oggetto della definizione agevolata .....                                           | 7  |
| Articolo 18 - Conciliazione agevolata.....                                                        | 7  |
| PARTE IV - REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI .....                                       | 8  |
| Articolo 19 - Oggetto del Regolamento .....                                                       | 8  |
| Articolo 20 - Oggetto della definizione agevolata .....                                           | 8  |
| Articolo 21 - Perfezionamento della regolarizzazione .....                                        | 8  |
| PARTE V - REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI.....                                 | 9  |
| Articolo 22 - Oggetto del Regolamento .....                                                       | 9  |
| Articolo 23 - Oggetto della definizione agevolata .....                                           | 9  |
| Articolo 24 - Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.....                           | 9  |
| Articolo 25 - Effetti della definizione agevolata .....                                           | 10 |
| Articolo 26 - Entrata in vigore .....                                                             | 10 |
| Allegato A - .....                                                                                | 11 |

## **PARTE I - DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA**

### **Articolo 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

### **Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata**

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2025 possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.

2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:  
a) un'ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 dicembre 2025 e divenuta definitiva entro la data di approvazione del presente regolamento;

b) un accertamento esecutivo e/o provvedimento di accertamento emesso entro il 31 dicembre 2025 e divenuto definitivo entro la data di approvazione del presente regolamento.

3. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo emesso fino al 31 dicembre 2025.

4. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

### **Articolo 3 - Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata**

*1. Il debitore che intende avvalersi della definizione agevolata di cui al presente Regolamento dovrà presentare apposita istanza/dichiarazione entro il **31 ottobre 2026** con le modalità e in conformità alla modulistica che saranno indicate sul sito internet del Comune (o dell'affidatario/Concessionario della riscossione). Nell'istanza/dichiarazione il debitore potrà indicare altresì il numero di rate con le quali intende effettuare il pagamento.*

*2. Il Comune (o l'affidatario/Concessionario della riscossione) entro il **30 novembre 2026** renderà noto attraverso il portale dedicato ai debitori che hanno presentato istanza/dichiarazione di cui al comma 1, l'ammissione alla definizione agevolata specificando l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, ovvero il diniego della definizione agevolata, totale o parziale.*

3. Il pagamento può avvenire:

a) in unica soluzione **entro il 31 dicembre 2026**;

b) in forma rateale, su richiesta del contribuente in un numero massimo di 30 rate mensili, secondo lo schema di cui all'allegato A e per un importo minimo della singola rata di € 50,00

4. *La prima rata dovrà essere versata entro il **31 dicembre 2026**"; le rate successive sono mensili e di pari importo. Il contribuente può optare per un numero inferiore di rate rispetto al massimo previsto.*

5. Sulle rate successive alla prima si applicano interessi al tasso legale nella misura pro tempore vigente, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata.

#### **Articolo 4 - Effetti della definizione agevolata**

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di tre di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione decade e non produce effetti. In tal caso i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

#### **Articolo 5 - Definizione agevolata degli importi oggetto di precedente rateizzazione**

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune (o l'affidatario/Concessionario della riscossione), le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

#### **Articolo 6 - Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore**

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

#### **Articolo 7 - Procedure cautelari ed esecutive in corso**

1. Il Comune (o l'affidatario/Concessionario della riscossione) relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

#### **Articolo 8 - Rinuncia al contenzioso pendente**

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare

agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

## **PARTE II- DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI**

### **Articolo 9 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ivi inclusi i ricorsi notificati fino al giorno antecedente alla data di approvazione del regolamento.

### **Articolo 10 - Oggetto della definizione agevolata**

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune fino al giorno antecedente alla data di approvazione del regolamento.

2. La definizione agevolata è ammessa per le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune, così come definito dal precedente comma.

3. La definizione agevolata non è ammessa per le controversie relative ai dinieghi al rimborso, espressi o taciti.

### **Articolo 11 - Termini e modalità di presentazione della domanda**

1. *La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 10 dovrà essere presentata entro il **31 ottobre 2026** con le modalità e in conformità alla modulistica che saranno indicate sul sito internet del Comune (o dell'affidatario/Concessionario della riscossione).*

2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo o collettivo riguardante più di un atto.

### **Articolo 12 - Importi dovuti**

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 10, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, può definire la controversia tenuto conto dello stato in cui si trovava la controversia e dell'esito delle pronunce depositate entro

la data antecedente alla data di approvazione del regolamento. In particolare, la definizione può avvenire col pagamento del solo tributo, qualsiasi sia l'esito delle eventuali sentenze di primo o secondo grado non passate in giudicato alla data di cui all'articolo 11, comma 1.

2. Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, ai fini della definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo al tributo sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione disciplinata dal presente regolamento. La definizione della lite si realizza con la sola presentazione della domanda di definizione.

3. Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, sono dovuti i seguenti importi:

- il 15% del valore della controversia se il Comune è risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia, non cautelare, depositata entro la data antecedente alla data di approvazione del regolamento;
- il 40% del valore della controversia negli altri casi;
- in caso di soccombenza parziale, è dovuto il 15% del valore della controversia per la parte in cui è risultato soccombente il Comune, ed il 40% per la restante parte.

4. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

5. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente, previa convalida da parte dell'ente impositore.

6. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

7. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo, o dell'ingiunzione di pagamento, o del carico relativo all'accertamento esecutivo, cui la richiesta di definizione si riferisce.

### **Articolo 13 - Perfezionamento della definizione**

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'art. 11, comma 2, e con il pagamento dell'unica o della prima rata se rateizzata, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

2. Se l'importo dovuto è superiore a 100,00 euro è ammesso il pagamento rateale. La prima o unica rata deve essere versata entro 30 giorni. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona con l'accettazione della rateizzazione e con il pagamento dell'unica o della prima rata, se rateizzata.

In caso di mancato pagamento, di due rate successive alla prima, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi, il debitore decade dal beneficio della definizione agevolata e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo originario complessivamente dovuto.

3. Qualora, ai sensi dell'articolo 12, non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

4. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi dovuti con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda, di cui all'articolo 11, saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.

5. La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.

6. Non possono essere definite le controversie decise con sentenze definitive alla data di perfezionamento della definizione.

#### **Articolo 14 - Diniego della definizione**

1. L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il sessantesimo giorno dalla data di ricevimento della domanda di cui all'articolo 11, comma 1. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione.

#### **Articolo 15 - Sospensione del processo**

1. La richiesta del contribuente di avvalersi della definizione agevolata comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado esso penda. A definizione perfezionata, potrà essere depositata istanza di estinzione del giudizio. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

### **PARTE III- CONCILIAZIONE AGEVOLATA DEI RICORSI**

#### **Articolo 16 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti fino alla data antecedente alla data di approvazione del regolamento attraverso l'istituto della conciliazione agevolata.

#### **Articolo 17 - Oggetto della definizione agevolata**

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune impositore entro la data antecedente alla data di approvazione del regolamento.

#### **Articolo 18 - Conciliazione agevolata**

1. Le controversie pendenti alla data antecedente alla data di approvazione del presente Regolamento aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte il Comune (o l'affidatario/Concessionario della riscossione), possono essere definite entro 120 giorni dall'approvazione del presente regolamento, con l'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. All'accordo conciliativo di cui al comma 1 si applicano le sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.

3. Il versamento delle somme dovute è effettuato secondo le disposizioni recate dall'articolo 48-ter, commi 2 e 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

### **PARTE IV- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI**

#### **Articolo 19 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata degli omessi versamenti rateali alla data di approvazione del presente regolamento.

#### **Articolo 20 - Oggetto della definizione agevolata**

1. Con riferimento ai tributi comunali e alle entrate patrimoniali, sui quali sono attivate rateizzazioni, è possibile regolarizzare l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima, scadute alla data di approvazione del presente regolamento, dovute a seguito di rateazione di:

- accertamento con adesione;
- acquiescenza ad accertamento tributario emesso entro il 31 dicembre 2019;
- acquiescenza ad accertamento esecutivo;
- reclamo o mediazione ai sensi del soppresso articolo 17-bis, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. La regolarizzazione di cui al comma 1 può essere effettuata anche con riferimento agli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, scaduti alla data del 1° gennaio 2026.

3. La regolarizzazione di cui ai commi 1 e 2 avviene mediante il versamento integrale della sola imposta alla data di pagamento della prima rata.

#### **Articolo 21 - Perfezionamento della regolarizzazione**

1. La regolarizzazione di cui all'articolo 20 si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro 120 giorni dall'approvazione del presente regolamento, oppure con il versamento di un numero massimo di rate bimestrali di pari importo per un numero totale di 8 con scadenza della prima rata entro 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento. Sull'importo delle rate successive alla prima, con scadenza mensile, sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. Non trova applicazione l'articolo 15-ter, decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2. In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, non si producono gli effetti di cui all'articolo 20, comma 3, il Comune (o l'affidatario/Concessionario della riscossione) procede alla riscossione coattiva dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta, nei casi in cui trova applicazione l'articolo 15-ter, decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In tale ipotesi, il titolo esecutivo o l'intimazione a adempiere devono essere notificati entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano dei pagamenti.

### **PARTE V- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI**

#### **Articolo 22 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata:

a) degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data di approvazione del presente regolamento relativi alla Tari di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

b) degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi a Tributi ed entrate patrimoniali dell'ente.

### **Articolo 23 - Oggetto della definizione agevolata**

1. Con riferimento ai tributi comunali, sui quali sono attivate rateizzazioni, è possibile regolarizzare l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima, scadute alla data del 1° gennaio 2026, dovute a seguito di rateazione di:

- accertamento con adesione;
- acquiescenza ad accertamento tributario emesso entro il 31 dicembre 2019;
- acquiescenza ad accertamento esecutivo;
- reclamo o mediazione ai sensi del soppresso articolo 17-*bis*, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto a titolo di tassa, con esclusioni di sanzioni ed interessi nei termini di cui al successivo articolo 24, comma 2.

### **Articolo 24 - Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata**

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 22, il debitore manifesta al Comune (o l'affidatario/Concessionario della riscossione) la sua volontà di avvalersene, rendendo apposita dichiarazione *entro il 31 ottobre 2026* con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso concessionario mette a disposizione sul proprio sito internet nel termine di 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento. Unitamente alla dichiarazione di cui al periodo precedente, il debitore presenta l'eventuale dichiarazione omessa o la dichiarazione rettificativa.

2. Il Comune (o l'affidatario/Concessionario della riscossione) entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione (in coerenza con le capacità operative delle strutture preposte) notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, all'indirizzo e-mail indicato nell'istanza, l'ammontare complessivo delle somme dovute per le entrate sulle quali tale indicazione è preventivamente possibile, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attendendosi ai seguenti criteri:

- a) versamento unico: entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di accoglimento;
- b) ovvero, versamento nel numero massimo di rate 8 rate, con scadenza della prima rata stabilita sub a) e le restanti rate, di pari ammontare, con scadenza bimestrali;
- c) previsione della compensazione con crediti tributari del debitore.

3. Nel caso delle entrate di importo non calcolabile dal concessionario, l'importo è quello indicato dal richiedente nel modello di richiesta e il numero di rate con le relative scadenze è quello riportato nel modello stesso quale scelta del richiedente basata sulle opzioni proposte in conformità con i criteri di cui al comma 2.

4. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale.

5. Nel caso in cui la definizione comporti l'obbligo di presentazione della dichiarazione omessa, senza alcun versamento di importi, la stessa si intende perfezionata con la presentazione della dichiarazione.

6. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune (o l'affidatario/Concessionario della riscossione) indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

### **Articolo 25 - Effetti della definizione agevolata**

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di tre di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e l'ente procede alla notifica degli atti di accertamento nel rispetto dei termini decadenziali, di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, e di quelli prescrizione.

#### **Articolo 26 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento, in tutte le sue parti, entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

## **ALLEGATO A – Prospetto rateizzazione**

| <b>SCAGLIONE DEBITO</b>       | <b>NR MAX RATE</b> | <b>IMPORTO RATA MINIMO</b>               |
|-------------------------------|--------------------|------------------------------------------|
| Da € 50,01 a € 500,00         | 10 rate            | € 50,00                                  |
| Da € 500,01 a € 1.000,00      | 10 rate            | € 100,00                                 |
| Da euro 1.000,01 a € 1.500,00 | 15 rate            | € 100,00                                 |
| Da euro 1.500,01 a € 2.000,00 | 20 rate            | € 100,00                                 |
| Da euro 2.000,01 a € 2.500,00 | 25 rate            | € 100,00                                 |
| Oltre € 2.501,00              | 30 rate            | Importo minimo della prima rata € 200,00 |